

STATUTO

PIN.GO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DEL PORTO
FLUVIALE 35
Numero REA: RM - 1090695
Codice fiscale: 08383231001
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 8477 RACCOLTA N. 5700	
	STATUTO	
	della	
	“PIN.GO”	
	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	
	FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO	
	DI PERSONE SVANTAGGIATE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI	
	Art. 1	
	È costituita con sede in Roma , ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381,	
	una società cooperativa sociale integrata denominata	
	“PIN.GO - Società Cooperativa Sociale Integrata”	
	di seguito indicata come la cooperativa.	
	La cooperativa potrà istituire con delibera dell’Assemblea straordinaria, an-	
	che in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie in qualunque luo-	
	go del territorio nazionale.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nomi-	
	nati, per quello che concerne la società è quello risultante dai Libri e dagli at-	
	ti sociali.	
	Art. 2	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere	
	prorogata o sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria anche pri-	
	ma della scadenza del termine.	
	Art. 3	

	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di attività produttive, nelle	
	quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggia-	
	te. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera,	
	continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali possibili.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente,	
	in proprio o per conto terzi la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati,	
	di servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del	
	tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di indi-	
	vidui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi	
	della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e ss. C.C..	
	A puro titolo esemplificativo e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei	
	soci, la società potrà svolgere ed organizzare, anche sotto forma di agenzia di	
	servizi, direttamente o tramite terzi:	
	a) La realizzazione, la diffusione, la commercializzazione (anche fuori	
	del territorio nazionale) dei prodotti e servizi, anche in conto terzi, derivanti	
	dalle seguenti attività: tipografia, litografia, serigrafia, rilegatoria, cartotecni-	
	ca, grafica-pubblicitaria;	
	b) Vendita al pubblico di quotidiani, libri, periodici e relativi supporti in-	
	tegrativi, nonché articoli da regalo e gadgets;	
	c) Servizi editoriali, pubblicazioni di giornali, riviste, libri, vademecum,	
	guide;	

d)	Servizi di call center;	
e)	Realizzazione di portali informatici e siti web;	
f)	Tutte le attività di supporto nella organizzazione di congressi, seminari di studio, convegni, compresi la pubblicazione delle singole iniziative con manifesti, locandine, depliants, l'impiantistica e allestimento dei locali dove si svolgeranno tali riunioni;	
g)	Servizi di interpretariato;	
h)	Servizi di assistenza socio-sanitari di tipo domiciliare e non, servizi di telemedicina;	
i)	Gestione di strutture di accoglienza, di cura e di ospitalità per anziani, disabili e persone in difficoltà;	
j)	Creazione di raccolte di dati relativi all'accessibilità ai disabili di luoghi e strutture di interesse pubblico e turistico;	
k)	Progettazione, organizzazione e gestione di servizi di formazione educativa e professionale, nonché di corsi di formazione e addestramento del personale e degli operatori;	
l)	Predisposizione di sussidi didattici e dispense;	
m)	Sviluppo e gestione di sistemi informativi e di comunicazione anche per via telematica;	
n)	Organizzazione e gestione di archivi cartacei ed informatici	
o)	Ricerche socio-economiche, statistiche, indagini demoscopiche, sondaggi e ricerche di mercato;	
p)	Organizzazione e gestione di sportelli e punti informativi;	
q)	Organizzazione e gestione di eventi culturali, sportivi e per il tempo libero, compresi i servizi di biglietteria presso le relative strutture organizzate;	

	trici;	
	r) Attività di pubbliche relazioni e gestione di servizi di segreteria, anche telefonici, nonché servizi di ricevimento del pubblico anche presso sportelli propri o della committenza.	
	s) Progettazione di edifici, servizi, spazi interni ed esterni, arredo urbano, infrastrutture per la mobilità, aree verdi, ecc.;	
	t) La prestazione di servizi di pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, comunità, locali per attività produttive, giardini, pertinenze e simili;	
	u) La gestione di parcheggi di automezzi in concessione o in appalto da parte di privati o Enti pubblici;	
	v) Affissioni	
	w) Noleggio mezzi di trasporto;	
	x) Formazione e tirocini per l'inserimento lavorativo;	
	Per lo svolgimento di tali attività la cooperativa potrà comunque avvalersi, ancorché in forma non prevalente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.	
	La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione.	
	La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la rea-	

	lizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di	
	cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni.	
	Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo,	
	all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata,	
	così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e	
	delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i	
	costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con	
	ridotta capacità lavorativa.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia	
	da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Unione Europea.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni	
	Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri orga-	
	nismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale neces-	
	sarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indiretta-	
	mente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indi-	
	cazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed	
	escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non,	

	comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;	
	b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coopera-	
	tivo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai	
	soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperati-	
	ve;	
	d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, isti-	
	tuendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà ulteriormente	
	a) costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.	
	2545-septies c.c.;	
	b) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie ed	
	utili alla realizzazione dello scopo sociale, purché nei limiti di legge.	
	Art. 4	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del	
	tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività socia-	
	li precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della	

	lg.381/91.	
	In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e ½ calcolati sul capitale so-	
	ciale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sot-	
	toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al li-	
	mite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita	
	sociale, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio,	
	dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere ri-	
	spettato il principio della parità di trattamento.	
	Art. 5	
	Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le	
	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della so-	
	cietà e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il	
	funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e	
	la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti	
	interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea	
	dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	TITOLO II	
	SOCI	

	Art. 6	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato	
	dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con	
	quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle at-	
	tività sociali.	
	Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuri-	
	dica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere,	
	favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo as-	
	similabili a quello della cooperativa.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività	
	della cooperativa.	
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedente-	
	mente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa,	
	con delibera dell'assemblea ordinaria.	
	In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa	
	anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della	
	cooperativa.	
	I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutua-	
	listico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti mo-	
	dalità:	
	a) soci operatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusi-	

	vamente per fini di solidarietà -. Il numero dei soci volontari non potrà mai	
	superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 -	
	sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le	
	Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge. Possono altresì di-	
	venire soci le società finanziarie cooperative che intervengono ai sensi della	
	legge cd. "Marcora". In tale caso i rapporti intercorrenti con la società finan-	
	ziaria saranno regolati dalla legge 49 del 27/2/1985, dal D.M. del Ministro	
	delle Attività produttive del 4 aprile 2001 e dagli artt. 9, 24 e 42 del presente	
	statuto	
	d) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla	
	legge e nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali;	
	e) Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi	
	dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano ma-	
	nifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La	
	permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazio-	
	ne lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il	
	diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al ter-	
	mine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appar-	
	tenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la forma-	
	zione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei di-	
	ritti spettanti agli altri soci cooperatori.	
	f) Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro	
	che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperati-	

	va o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperati-	
	va stessa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo.	
	Art. 7	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di	
	Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presen-	
	te Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, pro-	
	fessione e codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere	
	iscritto.	
	Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sotto-	
	scritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:	
	a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;	
	b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica de-	
	signata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;	
	c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;	
	d) le quote che si propone di sottoscrivere;	
	e) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello	
	Statuto e della delibera di cui al precedente punto b).	
	Art. 8	

	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Am-	
	ministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'intere-	
	ressato.	
	In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere	
	all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non	
	accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione	
	dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la	
	propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno	
	determinato la non ammissione.	
	Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare,	
	oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissio-	
	ne e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dal Consiglio di Amministrazione	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa	
	l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche e da quanto	
	definito dalla legge per le cooperative finanziarie, il nuovo socio deve ver-	
	sare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:	

	- per l'importo minimo di Euro 500,00 (cinquecento) o 20 (venti) quote	
	da Euro 25,00 (venticinque) entro tre mesi dalla data di accettazione della	
	domanda;	
	- per l'eventuale eccedente i 500,00 (cinquecento) Euro e per le altre	
	somme previste, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione,	
	al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine	
	non superiore ad un anno.	
	Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e tra-	
	scorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dal-	
	la cooperativa.	
	Art. 10	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte	
	dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando	
	all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella	
	domanda di ammissione.	
	Art. 11	
	Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata	
	dalla legge.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare	

	delle quote sottoscritte.	
	Art. 12	
	In relazione a quanto previsto al precedente art. 10, lett. c, i soci lavoratori	
	sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale	
	adempimento della obbligazione mutualistica, con le modalità determinate	
	nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.	
	Art. 13	
	I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione o morte.	
	Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso	
	sottostante, compreso quello di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei	
	soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.	
	In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto	
	verso la società.	
	Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti cir-	
	costanze:	
	a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui	
	all'art. 6;	
	b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale	
	con particolare riferimento all'attività lavorativa;	
	d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori	
	della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;	
	e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;	
	f) per scioglimento della persona giuridica;	

	g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.	
	La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.	
	Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.	
	Il recesso non può mai essere parziale.	
	Art. 14	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:	
	a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;	
	b) quando svolga un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;	
	c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;	
	d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;	
	e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo	

	carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per mo-	
	tivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento in-	
	terno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispe-	
	cie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;	
	f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di	
	vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età e non abbia esercitato il recesso;	
	g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi	
	prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso	
	indicati;	
	h) in caso di condanna con sentenza passato in giudicato per reati gravi	
	contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgi-	
	mento del rapporto sociale;	
	i) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da cau-	
	sa di forza maggiore.	
	Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invita-	
	to, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà	
	aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il so-	
	cio si mantenga inadempiente.	
	Art. 15	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt.	
	8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la	
	facoltà di ricorrere all'Assemblea.	
	Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione comporta l'accettazione della delibera.	
	Art. 16	

	I soci receduti o dichiarati esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto	
	al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte	
	del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio,	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e	
	non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperati-	
	va.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto	
	entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ha effetto con la chiu-	
	sura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più	
	rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).	
	Art. 17	
	In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della	
	quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assem-	
	blea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata.	
	In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta,	
	ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, o PEC,	

	a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto eserci-	
	zio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o	
	legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.	
	Art. 18	
	Il valore minimo di ciascuna quota è pari a Euro 500,00 (cinquecento) e la ri-	
	chiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito	
	per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale	
	sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi	
	dell'art. 2524, c.c.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle ob-	
	bligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Art. 19	
	La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi	
	degli artt. 2447-bis ss., c.c..	
	La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno	
	specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 20	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci	
	ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore variabile	
	non inferiore a €. 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti stabiliti dalla	

	legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, e	
	dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare	
	come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre	
	1977 n. 904;	
	c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di	
	norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	e) da ogni altra riserva.	
	Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimo-	
	nio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Art. 21	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve	
	trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento inter-	
	no. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può	
	essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di	
	lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-coope-	
	rativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi ob-	
	blighi previdenziali, assicurativi e fiscali.	
	Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della coopera-	
	tiva, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione pe-	
	riodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le ec-	
	cedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dal-	
	le attività svolte con i soci.	
	L'assemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corri-	

	spondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento	
	interno.	
	Art. 22	
	Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nem-	
	meno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizza-	
	zione del Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto	
	salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta gior-	
	ni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO	
	Art. 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 24	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	come segue:	
	a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che	
	all'atto del suo scioglimento;	
	b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	

	c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente e contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4.	
	d) In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.	
	In caso di partecipazione al capitale sociale di società finanziarie cooperative che intervengono ai sensi della legge cd. "Martora, come definito ai sensi del precedente art.6, esse avranno diritto alla remunerazione prevista dall'art. 4 comma 7 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 4 aprile 2001.	
	mentre, in caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, la quota di partecipazione di tali società finanziarie sarà ridotto dopo quello dei soci ordinari."	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25	
	Sono Organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) il Revisore contabile, se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 26	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	

	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data,	
	l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede so-	
	ciale, nonché l'ordine del giorno, da spedirsi ai soci a mezzo PEC, email se-	
	guita da attestazione di ricezione, lettera raccomandata postale o a mano al-	
	meno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convo-	
	cazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convoca-	
	zione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussio-	
	ne degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può	
	chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.	
	Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.	
	La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video confe-	
	renza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presi-	
	dente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.	
	Art. 27	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fat-	
	ta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.	
	L'Assemblea ordinaria:	

	a) approva il Bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;	
	d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;	
	e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;	
	g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.	
	Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti	
	modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti	
	il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o	
	infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che	
	approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	• in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;	
	• in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	Art. 28	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	• in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresen-	

	tino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere	
	sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;	
	• in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti	
	a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione del-	
	la società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese	
	col voto favorevole di almeno la metà (50%) del totale complessivo dei voti	
	di tutti i soci.	
	In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere	
	devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordi-	
	naria.	
	Art. 29	
	Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano o per ap-	
	pello nominale. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da	
	almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appel-	
	lo nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.	
	Art. 30	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovven-	
	tori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a ca-	
	tegorie speciali.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscrit-	
	te, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.	

	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante de-	
	leghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conserva-	
	te dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci)	
	soci.	
	I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Art. 31	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa.	
	L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le	
	deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che	
	dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e de-	
	ve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-	
	blea.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 32	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti	
	dall'assemblea fra i soci e non.	
	I soci volontari e i soci sovventori o i mandatarî di persone giuridiche, posso-	
	no essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori de-	
	ve essere comunque costituita da soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre	

	esercizi e sono sempre rieleggibili.	
	Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza.	
	Art. 33	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.	
	Art. 34	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di PEC, email seguita da attestazione di ricezione, lettera da spedirsi o da trasmettersi non meno di (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.	
	Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.	

	Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha inte-	
	ressi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle delibera-	
	zioni riguardanti l'operazione stessa.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministra-	
	zione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 CC.	
	Art. 35	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	b) redigere il bilancio d'esercizio;	
	c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione	
	dei soci;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche	
	che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, non-	
	ché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le re-	
	tribuzioni e le mansioni;	
	g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;	

	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;	
	l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;	
	m) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 8.6.2001, n. 231.	
	n) nominare il Direttore Generale.	
	Art. 36	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con quella di altri consiglieri.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	Art. 37	
	Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di ap-	
	plicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.	
	COLLEGIO SINDACALE - REVISORE	
	Art. 38	
	La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti	
	dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c..	
	La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi.	
	I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione	
	possono nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di	
	controllo.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,	
	tutti eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci.	
	L'assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Art. 39	
	Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I sindaci	

	possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispe-	
	zione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti	
	eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.	
	Art. 40	
	Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a	
	due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del	
	Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto	
	nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,	
	delle assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza	
	giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adu-	
	nanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecuti-	
	vo decadono dall'ufficio.	
	Art. 41	
	Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità	
	almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio	
	sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corret-	
	ta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un	
	giudizio per mezzo di apposita relazione.	
	L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispetti-	

	vo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.	
	Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ulti-	
	mo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis comma 3 del C.C.. l'Assem-	
	blea dei soci potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove	
	questo sia nominato.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno	
	o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri, nella consi-	
	derazione che in caso di presenza fra i soci delle società finanziarie coopera-	
	tive che intervengono ai sensi della legge cd. "Martora", le quote delle sud-	
	dette società finanziarie hanno diritto alla prelazione nel rimborso rispetto al-	
	le quote dei soci ordinari	
	Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai	
	soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 43	
	Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve di-	
	sciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e co-	
	operativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzio-	

	nali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.	
	Art. 44	
	I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel pre-	
	sente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata	
	nell'attività della cooperativa.	
	Art. 45	
	A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conse-	
	guenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di	
	conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un sogget-	
	to terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo al-	
	la cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel	
	regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di rag-	
	giungere un amichevole componimento della controversia.	
	Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del	
	D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.	
	Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la	
	procedura di conciliazione, può essere sospeso.	
	Art. 46	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di	
	legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi	
	speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	La società, fintantoché conserverà i requisiti di cui all'art. 2519, secondo	
	comma, Codice Civile e fino a diversa modifica statutaria, sarà regolata, nei	
	limiti della compatibilità, dalle norme sulla società a responsabilità limitata.	
	F.TO: MARIA TERESA DIODATI	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA "ALL'ORIGINE" AI SENSI DEL
DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.